

## **CRITERI DI VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in data 8 ottobre 2015 ha pubblicato la Guida operativa per l'attivazione dei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro. Tale guida operativa prevede al punto 12. - Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro e al punto 13. - Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio.

**Il punto 12 al sottopunto b. - I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti,** stabilisce che:

“..... La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.”

**Il punto 13 - Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio,** stabilisce che:

“..... la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

- a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
- b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dell'O.M. n.42 del 6 maggio 2011 n.3145 lettera b).

Per quanto riguarda la **frequenza** dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell'emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la una **frequenza pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e del monte ore previsto dal progetto.**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

Il disposto del punto 12. - Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro, sarà effettuato attraverso l'allegato "Modello di certificazione dei saperi e delle competenze". Il modello, utilizzando una griglia di valutazione delle abilità e competenze, basata su quattro indicatori:

**M - mediocre; S - sufficiente; B - buono; O - ottimo;**

consentirà una valutazione delle tre aree di competenza:

**1) tecnico-professionali; 2) abilità trasversali; 3) competenze linguistiche;**

attribuendo al singolo alunno una valutazione globale M - S - B - O data dalla media delle valutazioni riportate nelle tre aree.

La valutazione degli alunni sarà a cura dei docenti delle materie interessate direttamente dell'attuazione del percorso di Alternanza scuola-lavoro (Tutor scolastici) e dagli Esperti esterni che hanno accompagnato gli alunni nel percorso.

